

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 14 del 29/07/2026

Oggetto: TARI: Validazione del piano economico finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026/2029 secondo il MTR-3 allegato alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif e approvazione tariffe TARI anno 2026 passaggio a tariffa binomia

L'anno duemilaventisei e questo di ventinove del mese di luglio alle ore 18 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	Sindaco	s	
COLELLI AURA	Consigliere	s	
FORTI ROMEO	Consigliere	s	
MOSCATELLI ENRICA	Consigliere	s	
COLELLI PAMELA	Consigliere	s	
CECCARINI LUCA	Consigliere	s	
FALASCHI ROBERTA	Consigliere	s	
MARTELLA SIMONE	Consigliere	s	
BURLINI LUIGI	Consigliere	s	
FODERINI DANIELA	Consigliere	s	
CIOFO JACOPO	Consigliere	s	

Presenti 11

Assenti 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MELARAGNI ROSEO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Magalotti Simona.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PERMESSO CHE:

- la Legge n.147 del 27/12/2013 ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate: IMU, TASI e TARI, disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art.1, commi da 639 a 705;
- la richiamata Legge n.147 del 27/12/2013 all'art.1, comma 639, ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge n.160 del 27/12/2019 all'art.1, comma 738, sopprime, con decorrenza 1 gennaio 2020, la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;
- la Legge n.147 del 27/12/2013 all'art.1, commi da 641 a 668, disciplina in particolare l'imposta TARI;
- l'art.8 del D.P.R. n.158 del 27/04/1999 disciplina il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti;
- la potestà regolamentare così come all'art.52, del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, risulta confermata dall'art.14, comma 6, del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale*", nonché all'art.1, comma 702, della Legge n.147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei PEF, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA:

- la deliberazione ARERA n.397/2025/R/rif del 05/08/2025 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, oltre la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi inerenti il PEF;
- la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 01/04/2025 di avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art.57-bis del D.L. n.124/2019 e del D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025;

RILEVATO che la deliberazione ARERA n. 1/2026 – DTAC del 13/04/2026 ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/r/rif e 480/2025/r/rif;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Piansano non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. n.138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n.148 del 14/09/2011, e che in base alle vigenti norme le funzioni di ETC previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e dalla deliberazione ARERA n.363/2021, sono svolte dal Comune;

VISTA la delibera di ARERA n.444 del 31/10/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n.444 del 31/10/2019 di ARERA e delle ulteriori indicazioni della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’art.1, della citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158 del 27/04/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARERA n.396/2025/R/Rif del 05/08/2025 riguardate “approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti” prevede tra l’altro dal 01/01/2028 una strutturazione pentanomia della tariffa rifiuti;
- il Comune di Piansano applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e che fino ad oggi la strutturazione tariffaria utilizzata è stata di tipo monomia, come previsto all’art.1, comma 652, della Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO quindi necessario, per quanto illustrato al paragrafo precedente iniziare un percorso di avvicinamento ad una strutturazione tariffaria più complessa ma più conforme alla normativa vigente attraverso il passaggio alla tariffa binomia così come prevista all’art.1, comma 651, della Legge n.147 del 27/12/2013;

VISTI inoltre:

- l’art.1, comma 654, della Legge n.147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art.1, comma 662, della Legge n.147 del 27/12/2013, che stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l’art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013 che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PEF relativo al servizio per l’anno medesimo;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani*”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono: la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VISTO l’art.1, comma 653, della Legge n.147 del 27/12/2013, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n.443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n.363/2021 e n.389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del PEF. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art.4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

DATO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30/04/2022 è stato approvato il provvedimento avente per oggetto: “approvazione schema regolatorio ARERA per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1 gennaio 2023.”;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.116 del 03/09/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006;

RILEVATO che per poter redigere il PEF pluriennale per gli anni 2026/2029 l’Amministrazione Comunale in qualità di ETC e gestore ha acquisito e coordinato i PEF grezzi dei gestori;

CONSIDERATO che l’unico gestore esterno risulta essere la Idealservice Soc. Coop. con sede in Pesian di Prato (UD) - Via Basaldella, 90 - C.F. e P.IVA 00223850306 che ha fornito al protocollo comunale nr.2146 del 27/05/2026, integrato con protocollo nr.2620 del 02/07/2026 e in ultimo con protocollo nr.2699 del 07/07/2026:

- PEF grezzo per il periodo 2026/2029;
- TOOL di calcolo ARERA compilato;
- Relazione di Accompagnamento;
- Dichiarazione di Veridicità del legale rappresentante;

RILEVATO pertanto che i dati di cui sopra, forniti dal gestore Idealservice Soc. Coop., in connessione con i costi e le risultanze del Comune afferenti al ciclo dei rifiuti hanno consentito di sviluppare il PEF per gli anni 2026/2029 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe TARI per l’anno di imposta 2026;

DI DARE ATTO che l’art.1, comma 660, della Legge n.147 del 27/12/2013 prevede che il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della stessa Legge e che la relativa copertura può essere disposta attraverso il ricorso a entrate e risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e quindi di tipo extra-tributaria;

RILEVATO che dal PEF pluriennale per gli anni 2026/2029 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, si evincono i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026	2027	2028	2029
Totale PEF	€ 252.854	€ 270.047	€ 274.908	€ 277.079

CONSIDERATO che le detrazioni, così come indicato nell’allegato PEF 2026/2029 e dettagliatamente nella Relazione di Accompagnamento al PEF, di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n.1/DTAC/2025 per gli anni 2026/2029 ammontano come di seguito:

2026	2027	2028	2029
€ 7.526	€ 12.707	€ 12.707	€ 12.707

RILEVATO pertanto che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n.1/DTAC/2025, risultano:

	2026	2027	2028	2029
Totale Quadro Tariffario	€ 245.328	€ 257.340	€ 262.201	€ 264.372
Parte Variabile	€ 182.591	€ 186.553	€ 190.989	€ 193.771

Parte Fissa	€ 62.737	€ 70.787	€ 71.211	€ 70.601
-------------	----------	----------	----------	----------

PRESO ATTO che il PEF per l'anno 2026 ammonta ad € 252.854,00, ma che il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe diminuisce ad € 245.328,00 come si evince dal precedente schema riepilogativo e che quindi l'importo da attribuire agli utenti è di € 245.328,00;

CONSIDERATO che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita evidenziata nel PEF per gli anni 2026/2029 per l'annualità 2026 è pari ad € 252.854,00

VERIFICATO che, in ragione di quanto indicato, i costi da considerare per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno d'imposta 2026, ammontano ad € 245.328,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 79,30% del costo complessivo ed il restante 20,70% alle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo del PEF risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard calcolato in € 314.607,52;

DATO atto che:

- l'art.1, comma 666, della Legge n.147 del 27/12/2013, conferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, come modificato dall'art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Viterbo sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che:

- dall'anno 2024, come previsto da delibera ARERA 386/2023, dovranno aggiungersi nelle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza domestica e non domestica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
 - a) copertura dei costi riguardanti i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a € 0,10 per utenza, *UR1,a*;
 - b) copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a € 1,50 per utenza, *UR2,a*;
- il D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art.57-bis, comma 2, del D.L. n.124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.157 del 19/12/2019, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- dall'anno 2025, come previsto dalla deliberazione ARERA n.133/R/rif del 01/04/2025 che disciplina la nuova componente perequativa *UR3,a*, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025, dovrà aggiungersi nelle richieste di pagamento della TARI la suddetta componente perequativa pari a € 6,00 applicabile a ciascuna utenza domestica e non domestica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

VISTO il vigente Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/07/2026;

CONSIDERATO quanto già illustrato in precedenza ovvero che:

- con deliberazione ARERA n.396/2025/R/Rif del 05/08/2025 riguardate "approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti" si prevede dal 01/01/2028 una strutturazione pentanomia della tariffa rifiuti;

- il Comune di Piansano applica il prelievo sui rifiuti di natura tributaria, ai sensi dell'art.1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e che fino ad oggi la strutturazione tariffaria utilizzata è stata di tipo monomia, come previsto all'art.1, comma 652, della Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO:

- necessario iniziare un percorso di avvicinamento ad una strutturazione tariffaria più complessa ma più conforme alla normativa vigente attraverso il passaggio alla tariffa binomia così come prevista all'art.1, comma 651, della Legge n.147 del 27/12/2013;
- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, dando atto di quanto previsto nel PEF pluriennale 2026/2029 per l'annualità 2026;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano come dal seguente prospetto e secondo la struttura prevista nell'Allegato 1 (metodo normalizzato) del D.P.R. n.158 del 27/04/1999:

CATEGORIA	PARTE FISSA Euro/mq anno	PARTE VARIABILE Euro/anno
<i>CATEGORIA A – Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari:</i>		
Sottocategoria D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,381765	107,359973
Sottocategoria D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,428322	141,715165
Sottocategoria D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,479534	154,598362
Sottocategoria D04. Abitazioni 4 componenti familiari	0,512124	161,039960
Sottocategoria D05. Abitazioni 5 componenti familiari	0,544714	145,293831
Sottocategoria D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	0,563336	170,344491
<i>CATEGORIA B – Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi:</i>		
Sottocategoria N01. Uffici della pubblica amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,096762	0,172770
<i>CATEGORIA C – Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati:</i>		
Sottocategoria N02. Campeggi, distributori carburanti	0,725713	1,052543
Sottocategoria N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,352896	0,430452
Sottocategoria N04. Esposizioni, autosaloni	0,418352	0,540423
<i>CATEGORIA D – Locali ed aree per collettività e convivenza, esercizi alberghieri:</i>		
Sottocategoria N05. Alberghi con ristorante	0,812799	1,413296
Sottocategoria N06. Alberghi senza ristorante	0,725713	1,127724
Sottocategoria N07. Case di cura e riposo	0,753034	1,327442
<i>CATEGORIA E – Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali:</i>		
Sottocategoria N08. Uffici e agenzie	0,684447	1,205795
Sottocategoria N09. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,452504	0,799579
<i>CATEGORIA F – Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli:</i>		
Sottocategoria N10. Negozi di abbigliamento, calzature,	0,907853	1,424441

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
Sottocategoria N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,942574	1,424028
CATEGORIA G – Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali:		
Sottocategoria N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,711484	0,958197
Sottocategoria N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,745066	1,162337
Sottocategoria N14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,275487	0,311340
Sottocategoria N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,711484	0,884490
CATEGORIA H – Locali ed aree adibite a pubblici esercizi:		
Sottocategoria N16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismo solo ristorazione	1,425814	2,509592
Sottocategoria N17. Bar, caffè, pasticceria	2,086071	1,917573
CATEGORIA I – Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili:		
Sottocategoria N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,211230	1,886911
Sottocategoria N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,360357	1,297251
Sottocategoria N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,872625	3,298556
CATEGORIA J – Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche:		
Sottocategoria N21. Discoteche, night club, sale scommesse	0,569187	1,003601

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:

la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento)

TRIBUTO PROVINCIALE:

sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina della TARI;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art.15-bis, del D.L. n.34 del 30/04/2019, all'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RICHIAMATI:

- l'art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28 settembre 1998. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;
- l'art.13, comma 15-bis, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli*

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;

- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;*

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico e che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del Federalismo Fiscale nonché le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale sono state definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021;

RICHIAMATO il decreto interministeriale Ministero Economia e Finanze e Ministero Interno del 20/07/2021, la cui decorrenza è stata prevista dall'anno 2022 con risoluzione MEF n.7/df del 21/09/2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul “Portale del Federalismo Fiscale”.

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2026;

VISTO:

- l'art.53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, il quale dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*
- l'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006 che prevede: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO:

- l'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.302 del 31/12/2025) con il quale è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

VISTO l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge n.15 del 25/02/2022, e successivamente modificato dall'art.1, comma 677, Legge n.199 del 30/12/2025 il quale prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del*

bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e l'art.4 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

PRESO ATTO che:

1. con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 20/12/2025 è stato approvato il DUP 2026/2028;
2. con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 20/12/2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
3. con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 31/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 11/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art.42, comma 2, lettera f), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

VISTO:

- lo Statuto comunale
- il Regolamento entrate tributarie ed extratributarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 25/09/2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato;

con 8 voti favorevoli

3 astenuti (Burlini, Foderini, Sonno)

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto dell'allegato PEF per il periodo 2026/2029 (allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'allegato PEF per il periodo 2026/2029 predisposto in base ai criteri in premessa, precisando che l'approvazione finale è di sola competenza ARERA, composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) Relazione di Accompagnamento al PEF per gli anni 2026/2029 (allegato B)
 - b) Dichiarazione di Veridicità (allegato C)
 - c) Atto di Validazione (allegato D)
 - d) Relazione di Accompagnamento Tariffe TARI per l'anno 2026 (allegato E);
4. di dare atto che il PEF per l'anno 2026 ammonta ad € 245.328,00;
5. di determinare e approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, come segue:

CATEGORIA	PARTE FISSA Euro/mq anno	PARTE VARIABILE Euro/anno
-----------	-----------------------------	------------------------------

<i>CATEGORIA A – Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari:</i>		
Sottocategoria D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,381765	107,359973
Sottocategoria D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,428322	141,715165
Sottocategoria D03. Abitazioni 3 componenti familiari	0,479534	154,598362
Sottocategoria D04. Abitazioni 4 componenti familiari	0,512124	161,039960
Sottocategoria D05. Abitazioni 5 componenti familiari	0,544714	145,293831
Sottocategoria D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	0,563336	170,344491
<i>CATEGORIA B – Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, depositi:</i>		
Sottocategoria N01. Uffici della pubblica amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,096762	0,172770
<i>CATEGORIA C – Complessi commerciali all'ingrosso, o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati:</i>		
Sottocategoria N02. Campeggi, distributori carburanti	0,725713	1,052543
Sottocategoria N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,352896	0,430452
Sottocategoria N04. Esposizioni, autosaloni	0,418352	0,540423
<i>CATEGORIA D – Locali ed aree per collettività e convivenza, esercizi alberghieri:</i>		
Sottocategoria N05. Alberghi con ristorante	0,812799	1,413296
Sottocategoria N06. Alberghi senza ristorante	0,725713	1,127724
Sottocategoria N07. Case di cura e riposo	0,753034	1,327442
<i>CATEGORIA E – Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali:</i>		
Sottocategoria N08. Uffici e agenzie	0,684447	1,205795
Sottocategoria N09. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,452504	0,799579
<i>CATEGORIA F – Locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di beni durevoli:</i>		
Sottocategoria N10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,907853	1,424441
Sottocategoria N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,942574	1,424028
<i>CATEGORIA G – Locali ed aree ad uso di attività artigianali e industriali:</i>		
Sottocategoria N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,711484	0,958197
Sottocategoria N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,745066	1,162337
Sottocategoria N14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,275487	0,311340
Sottocategoria N15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,711484	0,884490
<i>CATEGORIA H – Locali ed aree adibite a pubblici esercizi:</i>		
Sottocategoria N16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,	1,425814	2,509592

agriturismi solo ristorazione		
Sottocategoria N17. Bar, caffè, pasticceria	2,086071	1,917573
CATEGORIA I – Locali ed aree adibite a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili:		
Sottocategoria N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Sottocategoria N19.	1,211230	1,886911
Sottocategoria N19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,360357	1,297251
Sottocategoria N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,872625	3,298556
CATEGORIA J – Locali ed aree adibite a circoli ricreativi, discoteche:		
Sottocategoria N21. Discoteche, night club, sale scommesse	0,569187	1,003601

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:

la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento)

TRIBUTO PROVINCIALE:

sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina della TARI;

6. di fissare al 1 gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento vista la sua approvazione entro i termini previsti l'art.3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge n.15 del 25/02/2022, e successivamente modificato dall'art.1, comma 677, Legge n.199 del 30/12/2025 il quale prevede quale termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
7. che le tariffe proposte assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dall'allegato PEF;
8. di dare atto che:
 - sull'importo della Tassa Rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, con aliquota pari al 5% come fissata dalla Provincia di Viterbo e che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa Rifiuti (TARI) con separato e specifico codice tributo;
 - dall'anno 2024, come previsto dalla delibera ARERA 386/2023, vanno ad aggiungersi alla TARI:
 - a) la componente perequativa *UR1,a* pari ad € 0,10 a utenza, a copertura dei costi riguardanti i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;
 - b) la componente perequativa *UR2,a* pari ad € 1,50 a utenza, a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - dall'anno 2025, come previsto dalla delibera ARERA 133/2025, va ad aggiungersi alla TARI la componente perequativa *UR3,a* pari ad € 6,00 a utenza, a copertura delle agevolazioni riconosciute in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;
 - dall'anno 2026 viene riconosciuto, come regolamentato da deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 01/04/2025 e successive deliberazioni, un "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art.57-bis del D.L. n.124/2019 e del D.P.C.M. n.24 del 21/01/2025;
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, come dettagliato in premessa;
10. di dare atto che in virtù dell'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, la presente deliberazione avrà efficacia a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2026 e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a

inserire la delibera e l'eventuale regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026;

11. di provvedere ad inviare telematicamente, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, in virtù della previsione disposta all'art. 13, comma 15-*ter*, del D.L. n. 201 del 06/12/2011 secondo le specifiche tecniche definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanate di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20/07/2021;
12. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio online del comune di Piansano nonché sull'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;
13. di trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati all'ARERA per la successiva approvazione vista la coincidenza dell'amministrazione comunale come organo EGATO.

Inoltre

Con 8 voti favorevoli

3 astenuti (Burlini, Foderini, Sonno)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Aurelio Renzi

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/08/2026** al **20/08/2026** al n. **663** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Magalotti Simona

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Magalotti Simona

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993